



COMUNE DI CAPACI
AREA METROPOLITANA CITTA' DI PALERMO

AREA V – Lavori Pubblici

LETTERA DI INVITO

Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di "Progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento sismico ed impiantistico e di efficientamento energetico da realizzare nell'edificio scolastico sede della scuola primaria e della Direzione Didattica "Alcide De Gasperi" ai sensi del comma 2 dell'art. 157 e del comma 2 lett. b) dell'art. 1 della L. 120/2020 con le modalità prevista dal comma 6 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/16 ed ss.mm.ii. tramite RDO sul MePa

CUP: C18E18000330005

CIG 8744187B60

Premesso che il Comune di Capaci, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con determina dirigenziale racc. Area V n. 87 del 10/05/21 e racc. gen.le 703 del 23/07/2021 come integrata e rettificata con successiva determina dirigenziale n. _____, ha avviato la procedura per l'affidamento mediante procedura negoziata tramite RdO nel MePa dei servizi di architettura e ingegneria inerenti la ***"Progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento sismico ed impiantistico e di efficientamento energetico da realizzare nell'edificio scolastico sede della scuola primaria e della Direzione Didattica "Alcide De Gasperi" ai sensi comma 2 dell'art. 157 del D.Lgs. 50/16 e del comma 2 lett. b) dell'art. 1 della L. 120/2020 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui all'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/16, con la presente lettera si invita codesto operatore economico a partecipare alla presente procedura di affidamento, i cui contenuti, condizioni e prescrizioni, nonché i criteri di aggiudicazione e le caratteristiche del contratto sono di seguito sinteticamente rappresentati ma dettagliatamente rappresentati nella documentazione tecnica ed amministrativa allegata e richiamata ed a cui si rimanda per ulteriori e maggiori dettagli***

1) STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Stazione Appaltante: Comune di Capaci (PA)

Indirizzo: Via Umberto I n. 17 – 90040 Capaci (PA)

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.capaci.pa.it

Indirizzo del profilo di committente: www.comune.capaci.pa.it

Punti di contatto: AREA V – Lavori Pubblici

Responsabile Area V – Lavori Pubblici del Comune di Capaci: ing. Giuseppe Lo Iacono

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Giuseppe Lo Iacono

Recapito telefonico: 091.8673111/211/214

Indirizzo posta elettronica certificata: lavoripubblici.comunecapaci@pec.it

Indirizzo email: lavoripubblici@comune.capaci.pa.it

2) OGGETTO ED IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

Oggetto del servizio consiste sinteticamente nell'espletamento del servizio di architettura e ingegneria inerente la ***"Progettazione definitiva ed esecutiva compresa redazione relazione geologica, relazione di verifica e diagnosi energetica ex Lege 10/91 e svolgimento dell'attività***

di C.S.P. degli interventi di adeguamento sismico ed impiantistico e di efficientamento energetico da realizzare nell'edificio scolastico sede della scuola primaria e della Direzione Didattica "Alcide De Gasperi" svolgendo tutte le attività e prestazioni comunque richiamate e/o elencate nel dettaglio nell'allegato schema di contratto/disciplinare di incarico ferme restando tutte le competenze attribuite all'O.E. dagli specifici provvedimenti normativi e legislativi vigenti in ambito complessivo di progettazione di opere pubbliche di cui al D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. nonché coordinamento della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii..

In particolare si specifica che l'importo del servizio posto a base di gara, pari ad € **114.174,17** compreso il rimborso spese, stimato nella misura massima del 25,00%, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA, comprende l'espletamento delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva con la necessaria redazione delle relazione geologica (di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III e IV del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Tale importo computato secondo quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, sarà assoggettato al ribasso di aggiudicazione offerto in sede di gara.

Con l'importo sopra indicato risultano compensate tutte le prestazioni principali ed accessorie, tutte le spese anche per viaggio vitto ed alloggio nonché tutti gli oneri accessori che l'aggiudicatario dovrà sostenere, anche qualora non esplicitamente menzionati nel contratto e negli atti di gara ma comunque normativamente previsti e/o necessari, per assicurare la corretta e completa l'esecuzione del servizio secondo le migliori regole dell'arte e nel rispetto dei precetti della deontologia professionale e come meglio dettagliato nello schema di contratto/disciplinare di incarico.

Fatto salvo quanto richiamato schema di contratto/disciplinare di incarico, risulta compreso e compensato all'interno del suddetto onorario, il compenso per le seguenti prestazioni accessorie richieste:

- ✓ redazione della relazione di verifica termica dell'edificio ex Legge 10/91 ed s.m.i. e della relativa diagnosi energetica sia nella situazione pre-interventi sia nella situazione a interventi già individuati ma non ancora realizzati anche in conformità alla norma UNI CEI EN 16247-1;
- ✓ presenza a tutti gli incontri con l'Amministrazione appaltante che si rendessero necessari anche con terzi comunque interessati.
- ✓ presenza alle sedute per l'acquisizione in conferenza dei servizi dei necessari pareri propedeutici per la verifica e la validazione del progetto nonché l'esecuzione delle eventuali modifiche/integrazioni progettuali conseguenti a tale attività e/o procedure;
- ✓ adeguamento del progetto definitivo e/o esecutivo ai pareri rilasciati a condizione da parte degli Enti/Organismi preposti

L'importo totale del servizio come aggiudicato è da intendersi convenuto a corpo, in misura fissa ed invariabile senza alcuna possibilità di rideterminazione in aumento a consuntivo dopo la redazione del progetto definitivo ed esecutivo.

La percentuale di ribasso fissata dalla corrispondente offerta economica si applicherà oltre che all'onorario professionale per prestazioni principali ed accessorie anche al rimborso spese.

3) TERMINE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio affidato avrà la durata complessiva di **90** (novanta) giorni naturali e consecutivi con inizio dalla data di sottoscrizione del contratto/disciplinare di incarico. Entro il suddetto termine l'operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà presentare all'Amministrazione Comunale il progetto sia definitivo che esecutivo, completo di tutti gli elaborati necessari prescritti e richiamati nel capitolato tecnico e schema di contratto/disciplinare di incarico e che dovranno conformarsi alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 nonché agli articoli contenuti nella parte II, Titolo II, Capo I del D.P.R. 207/2010.

In particolare il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro **60** giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto/disciplinare di incarico anche a seguito di consegna anticipata in urgenza.

Il conteggio della durata del servizio verrà sospeso nel tempo intercorrente tra la data di consegna del progetto definitivo, completo di tutti gli elaborati necessari prescritti dalla vigente legislazione e richiamati nello schema di contratto/disciplinare di incarico, e l'approvazione del progetto definitivo da parte del Comune di Capaci previa acquisizione con esito favorevole dei necessari e propedeutici pareri resi dagli Enti/Uffici/Organismi. Il computo dei termini comincerà a decorrere nuovamente a far data dalla comunicazione, da parte del RUP, di approvazione del progetto definitivo e di avvio del progetto esecutivo da completarsi nei successivi **30** giorni naturali e consecutivi. Si sottolinea che nella fase di redazione del progetto esecutivo si dovrà procedere, tra l'altro, all'eventuale adeguamento del progetto ai pareri rilasciati a condizione dai seguenti Enti preposti (ASP, Soprintendenza, Genio Civile, VV.F ecc...).

Si precisa che per la suddetta sospensione del servizio, l'O.E. affidatario del servizio non potrà richiedere la risoluzione del contratto anche senza indennità, non potrà avanzare alcuna ultronea pretesa economica e non avrà diritto ad alcun risarcimento di danni subiti indipendentemente dalla durata della stessa.

Si precisa altresì che costituisce obbligo dell'O.E. aggiudicatario procedere all'immediato avvio del servizio in urgenza a seguito di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e di richiesta dall'Amministrazione Appaltante nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura e della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 8 della legge 120/2020 accettandone la relativa consegna degli stessi sotto le riserve di legge. Si sottolinea pertanto che rimane facoltà del Comune di Capaci, avviare ogni e qualsivoglia azione giudiziaria a tutela dell'Ente per il risarcimento del danno derivante dall'eventuale mancata erogazione e/o revoca del finanziamento assegnato oltre l'applicazione delle ulteriori clausole prescritte e richiamate nel contratto/disciplinare di incarico a seguito dell'eventuale mancato avvio del servizio da parte dell'O.E. aggiudicatario.

4) OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art.46 del D.Lgs 50/2016 iscritti all'albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. 12/11 costituito con Decreto dell'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità del 22/06/2015 ss.mm.ii e presenti sia nell'elenco approvato ed allegato al D.D.G 52/18 che nell'ultimo elenco aggiornato ed approvato con D.D.G. 731/21 che siano in possesso dei requisiti soggettivi di ordine generale, di idoneità professionale ed economico-finanziari tecnico-professionale e che:

- non versino in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art.80 del Codice degli Appalti;
- non siano incorsi nei divieti o nelle violazioni richiamate all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/01 ed ss.mm.ii. o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- procedano all'accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità in quanto causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L.190/2012 e del comma 3 dell'art. 83 bis del D.Lgs. 159/11 ed ss.mm.ii..

Si ricorda che:

- ai sensi del comma 5 del succitato articolo 80, l'esclusione è disposta in ogni momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del succitato articolo 80;
- ai sensi del comma 7 del succitato articolo, l'operatore economico che si trovi nelle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante e/o affidatario, ai sensi dell'art.24 c.5 del D.Lgs 50/2016, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di manifestazione di interesse e confermati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

In caso di professionalità distinte, l'operatore economico dovrà indicare, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Non possono partecipare alla procedura in oggetto coloro che risultino inibiti per Legge ovvero per emissione di provvedimento di autorità giudiziaria o disciplinare da parte dell'Albo/Collegio/Associazione professionale che comportino la sospensione dall'esercizio della professione.

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari si applica l'art. 48 D.Lgs 50/2016.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art.4 del D.M. 02/12/2016 n.263, i raggruppamenti temporanei di operatori economici devono prevedere, a pena di esclusione, la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione quale progettista, secondo le norme dello stato membro dell'U.E. di residenza, i cui requisiti non concorreranno alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti. Resta fermo che alla data di presentazione della documentazione di partecipazione alla presente procedura negoziata, il giovane professionista, oltre ad essere iscritto nel relativo albo professionale, dovrà risultare iscritto all'Albo Unico regionale di cui all'art.12 L.R. 12/2011.

Ai sensi del punto 2.2.3.1. della Linea Guida ANAC n. 1, i raggruppamenti temporanei costituiti e costituendi di professionisti devono possedere cumulativamente i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativi richiesti nella documentazione allegata alla presente lettera di invito.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16 nell'offerta devono inoltre, essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti, i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Va specificatamente indicata quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo, ai fini della loro computazione.

Come richiamato al Capo V della Linea Guida n. 1 dell'ANAC, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità degli interventi sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.

In caso di raggruppamenti temporanei il requisito relativo al fatturato globale ed il requisito dell'elenco dei servizi devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso e detti requisiti devono essere posseduti dal mandatario in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante.

A tal proposito si specifica che, come rappresentato dall'ANAC con specifico chiarimento del Consiglio dell'Autorità del 14 novembre 2018, *“Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti; pertanto l'operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandatario, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultimo”*.

In particolare si precisa che il componente designato come capogruppo deve soddisfare i requisiti richiesti per la/e categoria/e in percentuale maggioritaria, non inferiore al **40%**

rispetto a ciascuno degli altri componenti del raggruppamento. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti con un minimo del **10%**.

Si precisa ancora che in caso di raggruppamenti temporanei il requisito relativo ai due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, con l'avvertenza che, come rappresentato dall'ANAC con specifico chiarimento del Consiglio dell'Autorità del 14 novembre 2018, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni coppia di servizi di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, per il singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due diversi soggetti del raggruppamento, mai da tre o più soggetti, stante il divieto di frazionamento come confermato dall'art. 2.2.3.2. della Linea Guida ANAC n. 1. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; **non è esigibile**, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP. Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria.

Ai sensi del comma 7 dell'art.48 del Codice degli Appalti, ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art.46 c.1 D.Lgs 50/2016 è fatto divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla presente procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla presente procedura negoziata, contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara di tutti i concorrenti in cui figura la presenza del medesimo soggetto.

È inoltre, vietata la partecipazione di operatori economici, anche in consorzio, che abbiano rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., o si trovino qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri operatori che partecipano alla medesima gara, se la situazione di controllo o la relazione di fatto implica che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/16, i consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del D.Lgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs 50/16, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 20 dell'art.105 del codice degli appalti.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 48 del D.Lgs 50/16, l'inosservanza del divieto di cui al comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs 50/16 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al presente appalto.

Salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17, 18 e 19 del D.Lgs 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Per quanto non indicato nel presente invito relativamente ai raggruppamenti temporanei di concorrenti ed ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016.

5) **SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16 non è ammesso il subappalto fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Per quanto ammissibile, in caso di subappalto troverà applicazione l'art. 105 del D.lgs. 50/16 come anche modificato dall'art 49 del D.L. 77/2021.

6) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice necessari per partecipare alla presente procedura di gara avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli art. 80 ed 83 comma 1 lett.a) del Codice. Per quanto riguarda i **requisiti di titoli di studio e professionali richiesti per la partecipazione alla gara**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

A tal proposito si precisa che il possesso del requisito di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione cui all'art. 98 del D.Lgs 81/08 (T.U. Sicurezza) e del requisito di ESCo di cui alla norma UNI CEI 11352 o di EGE di cui alla norma UNI CEI 11339:2009 o di Energy Auditor di cui alla norma UNI CEI EN 16247-5 e del requisito di Geologo non può essere oggetto di avvalimento.

Per maggiori dettagli in ordine all'attivazione e attuazione dell'avvalimento si rimanda a quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/16 ed a quanto indicato e precisato nel disciplinare di gara.

7) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA, SOCCORSO ISTRUTTORIO E PERIODO DI VALIDITÀ DELLE OFFERTE

- a) **Termine di ricezione delle offerte:** indicato nella RdO;
- b) **Indirizzo telematico:** indicato nella RdO.
- c) **Modalità di presentazione delle offerte:** Secondo quanto indicato nella RdO e precisamente: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – "OFFERTA TECNICA" - "OFFERTA ECONOMICA" con tutta la documentazione richiesta e di seguito richiamata. Si precisa che a pena di esclusione le buste virtuali A e B non dovranno contenere alcun riferimento, anche indiretto, relativo all'offerta economica.
- d) **Scadenza del termine per la richiesta di chiarimenti:** Secondo quanto indicato nella RdO.
- e) **Apertura delle offerte:** L'apertura dei plichi avverrà dopo la costituzione ed insediamento della commissione aggiudicatrice in seduta pubblica nel giorno ed ora che verrà previamente comunicato dalla S.A. esclusivamente tramite la funzione "Comunicazioni con i fornitori" del MEPA. Le successive sedute saranno espletate secondo la procedura relative all'espletamento delle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. A tutti i concorrenti sarà inviata specifica comunicazione, esclusivamente tramite la funzione "Comunicazioni con i fornitori" del MEPA, in ordine alle date delle sedute pubbliche, all'esito della gara ed all'eventuale esclusione dalla stessa ai sensi dell'art.76 del D.Lgs 50/2016 nonché per eventuali richieste di soccorso istruttorio.
- f) **Comunicazioni:** A tutti i concorrenti sarà inviata specifica comunicazione, esclusivamente tramite la funzione "Comunicazioni con i fornitori" del MEPA, in ordine alla richiesta di chiarimenti, delle date delle sedute di gara, all'esito della gara ed all'eventuale esclusione

dalla stessa ai sensi dell'art.76 del D.Lgs 50/2016 nonché per eventuali richieste di soccorso istruttorio.

- g) **Soccorso Istruttorio:** Si specifica che trova applicazione quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 in merito al soccorso istruttorio e che il mancato, inesatto o tardivo adempimento, alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi del richiamato comma 9 dell'art.83, costituisce causa di esclusione.
- h) **Periodo di validità dell'offerta:** Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

8) CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE

Per la partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico partecipante non deve presentare alcuna garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L. 120/2020.

Per la partecipazione alla procedura negoziata, ciascun operatore economico deve dichiarare di impegnarsi a presentare, qualora risultasse aggiudicatario, una copertura assicurativa per responsabilità civile per la copertura dei rischi di natura professionale in corso di validità già alla data di presentazione dell'offerta e di impegnarsi a presentare prima della sottoscrizione del contratto/disciplinare di gara una dichiarazione resa da una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità civile generale" operante nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 con efficacia dalla data di inizio dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio che copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo e/o definitivo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La presentazione della polizza generale assicurativa per responsabilità civile professionale sopra richiamata costituisce obbligo pre-contrattuale con condizione risolutiva in danno all'aggiudicatario; pertanto dalla mancata presentazione prima della sottoscrizione del contratto/disciplinare di incarico, discenderà l'attivazione da parte dell'Amministrazione Committente della revoca dell'aggiudicazione dell'affidamento del servizio e la contestuale aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria fatte salve le necessarie verifiche di rito.

La mancata presentazione della polizza di garanzia con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 e del punto 4.1 della Parte II della Linea Guida ANAC n. 1 ovvero la presentazione di polizza non conforme agli elementi richiamati nel presente articolo o alle disposizioni legislative vigenti, esonera l'Amministrazione Committente dal pagamento dei servizi comunque espletati.

Al momento della stipulazione del contratto l'O.E. dovrà costituire una garanzia definitiva nella misura del 10% sull'importo di aggiudicazione, secondo quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all'art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n.50/2016).

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l'aumento è di due punti percentuali. La garanzia definitiva, a scelta dell'affidatario, può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice. Qualora sia costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Per maggiori precisazioni e dettagli si richiama e si rimanda a quanto indicato e precisato nel disciplinare di gara.

9) FINANZIAMENTO, PAGAMENTI E PENALI

La copertura finanziaria per l'espletamento del servizio in questione è garantita mediante il finanziamento ottenuto dal Comune di Capaci con Decreto Dirigenziale della Direzione Centrale della Finanza Locale - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 10/02/2021.

A tal proposito si precisa che qualora il finanziamento venisse revocato o comunque non più erogato da parte dell'Ente/Ministero/Assessorato finanziatore, il Comune di Capaci si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto/disciplinare di incarico, alla consegna del servizio ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione del servizio per impossibilità sopravvenuta senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 e che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccettiva e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento.

L'importo totale delle prestazioni sarà quello risultante dall'aggiudicazione dell'offerta formulata dall'operatore economico, oltre agli oneri di legge.

Il corrispettivo delle prestazioni risultante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di procedura negoziata, è da intendersi convenuto "a corpo", in misura fissa ed invariabile senza alcuna possibilità di rideterminazione in aumento ed è forfettario e comprensivo delle prestazioni principali ed accessorie, nonché di tutte le spese di qualunque natura sostenute per l'espletamento del servizio.

Il pagamento delle prestazioni, compatibilmente con gli accreditamenti ricevuti dall'Ente erogatore del finanziamento, avverrà secondo le modalità e tempistiche indicate nello schema di contratto/disciplinare di incarico. In particolare il corrispettivo, eventualmente diminuito delle penali, verrà corrisposto secondo le modalità di seguito indicate:

- il 50% dell'importo complessivo del servizio rispondente ad € 57.087,09 ridotto del ribasso offerto, oltre oneri previdenziali ed IVA dopo l'approvazione del progetto definitivo previa presentazione di polizza assicurativa ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 e del punto 4.1 della Parte II della Linea Guida ANAC n. 1;
- il 45% dell'importo complessivo del servizio rispondente ad € 51.378,38 ridotto del ribasso offerto, oltre oneri previdenziali ed IVA dopo l'approvazione del progetto esecutivo comprensivo del PSC e del fascicolo informativo di cui all'art. 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 e previa presentazione di polizza assicurativa ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 e del punto 4.1 della Parte II della Linea Guida ANAC n. 1;
- il 5% dell'importo complessivo del servizio rispondente ad € 5.708,71 ridotto del ribasso offerto, oltre oneri previdenziali ed IVA dopo l'avvio della procedura di appalto per l'affidamento dei lavori determinati nel progetto esecutivo approvato e previa presentazione di polizza assicurativa ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/16 e del punto 4.1 della Parte II della Linea Guida ANAC n. 1.

Le relative liquidazioni saranno disposte entro i successivi 30 giorni dall'accREDITAMENTO delle somme da parte dell'Ente finanziatore.

Trova applicazione l'anticipazione nella misura massima del 20% del valore del contratto di appalto secondo e con le modalità previste dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/16 compatibilmente con la disponibilità di erogazione del finanziamento. Detta anticipazione verrà assorbita nel pagamento del compenso relativo alla progettazione definitiva.

In considerazione della fattispecie di finanziamento pubblico dell'intervento, si precisa che l'effettivo pagamento potrà essere subordinato all'erogazione o emissione di mandati a favore del Comune di Capaci da parte del Ministero dell'Interno delle somme connesse con l'ammissione al finanziamento dell'intervento come indicato nel D.D.G. del 10/02/2021 e che in ragione di ciò l'eventuale ritardo nel pagamento non produrrà alcun interesse e che

l'operatore economico incaricato, con la formulazione dell'offerta, ha dichiarato di accettare e di impegnarsi espressamente, incondizionatamente e senza riserva alcuna, a non richiedere il riconoscimento di alcuna ulteriore somma aggiuntiva per interessi e neanche ai fini di indennizzo o risarcimento.

Gli inadempimenti agli obblighi contrattuali determineranno l'applicazione delle penali secondo le modalità indicate all'art. 10 dello schema di contratto/disciplinare di incarico fatta salva ed impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione Committente di procedere, ricorrendo all'utilizzo della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16, alla eventuale risoluzione del contratto ed all'attivazione di ogni e qualsivoglia azione giudiziaria nei confronti dell'O.E. per i danni diretti ed indiretti subiti.

Si precisa che qualora ammissibile troverà applicazione quanto previsto dall'art 50 comma 4 del D.L. 77/2021 in relazione al limite massimo delle penali applicabili per ritardato adempimento.

10) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, ELEMENTI DI VALUTAZIONE E METODO DI CALCOLO

L'affidamento del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016, individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo.

La determinazione del punteggio complessivo, secondo quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 1 e n. 2, in concorrenza con il comma 10 bis dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in merito al limite massimo attribuibile per il punteggio economico, sarà effettuato sulla base dei criteri e sub criteri inerenti il merito tecnico/qualitativo ed il merito economico/quantitativo di seguito indicati, corredati dai punteggi e sub punteggi a fianco di ciascuno indicati, sulla base della valutazione effettuata da una commissione aggiudicatrice nominata dalla stazione appaltante, ai sensi del combinato disposto dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 8 della L.R.12/2011 come modificata ed integrata dalla L.R. n.1/2017 con le previsioni dell'art. 12 del D.P.R.S. n. 13/2012 e del comunicato del Presidente dell'ANAC del 22/03/2017, avente altresì funzioni di ausilio e supporto al RUP nella verifica della congruità di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 5.3 delle Linee Guida ANAC n. 3 e come richiamato al punto 5 dell'art. 1.1 delle Linee Guida ANAC n. 5, approvate rispettivamente con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e n. 1190 del 16/11/2016.

I fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta sono:

| | |
|---|--------------|
| MERITO TECNICO/QUALITATIVO | |
| A) Professionalità e adeguatezza dell'offerta | Max 45 punti |
| B) Caratteristiche qualitative e metodologiche | Max 40 punti |
| MERITO ECONOMICO/QUANTITATIVO | |
| C) Ribasso percentuale nell'offerta economica con riferimento al prezzo | Max 15 punti |

Si precisa che a presidio della qualità della prestazione richiesta, preso atto di quanto consentito e previsto anche dalle Linee Guida ANAC n. 1 aggiornate ed approvate da ultimo con deliberazione n. 417 del 15/05/19 vengono stabilite le seguenti condizioni:

- inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico in 40 punti, da cui discende che i concorrenti che non supereranno detta soglia minima di punteggio per il merito tecnico verranno esclusi dalle successive fasi della gara e la Commissione non procederà all'apertura delle offerte economiche;
- riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio o sub criterio degli OO.EE. che hanno superato la soglia di sbarramento.

10.1 - OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA

A) *Professionalità e adeguatezza dell'offerta*

Il presente criterio di valutazione riguarda le caratteristiche dei servizi svolti dal concorrente durante tutto l'arco temporale della propria attività e relativi ad interventi, ritenuti dallo stesso, significativi e rappresentativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e organizzativo scelti fra interventi affini all'oggetto del servizio, suddiviso nei seguenti sub criteri, ai quali sono associati i seguenti sub pesi:

- sub criterio A1 – Progettazione esecutiva – sub punteggio massimo 36 punti;
- sub criterio A2 – Coord. sicurezza in fase di progettazione – sub punteggio massimo 9 punti;

A tal proposito si precisa che, preso atto del comunicato ANAC pubblicato sulla GURI n. 186 del 11/8/18 correlato alla pubblicazione del Bando Tipo 3 per affidamenti superiori ad € 100.000,00 approvato con delibera n. 723 del 31/7/18, i servizi di ingegneria e architettura significativi di cui all'art.3 lett. vvvv) D.Lgs 50/2016 valutabili sono riferiti all'intera vita professionale del concorrente.

Sub criterio A1 – Merito tecnico Progettazione definitiva ed esecutiva – sub peso massimo 30 punti

Al fine di ottenere il punteggio nel presente sub criterio di valutazione, la documentazione tecnica che il concorrente dovrà fornire, per dimostrare la propria professionalità, dovrà essere relativa ad un numero massimo di 3 (tre) incarichi di progettazione svolti durante tutta la sua attività professionale, approvati da committenza pubblica o privata e ritenuti dal concorrente particolarmente significativi sotto il profilo tecnico della propria capacità e qualificazione professionale a svolgere le prestazioni di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di che trattasi, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, per importanza dimensionale, valore e categorie dell'opera a quello richiesto dal presente appalto, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali come anche richiamato al par. 2.2.2 della Linea Guida ANAC n.1 aggiornate al 15/5/2019.

La documentazione dovrà essere relativa ad incarichi svolti effettivamente direttamente dal concorrente ovvero, in caso di costituendo raggruppamento, da uno o più dei soggetti facenti parte del raggruppamento medesimo anche con riferimento alle attività e servizi di supporto alla progettazione come richiamati e con le condizioni espresse nel comunicato del Presidente ANAC del 14/12/16 e come anche richiamato al par. 2.2.2 della Linea Guida ANAC n.1 aggiornate al 15/5/2019.

Per la valutazione dei progetti il concorrente dovrà presentare, per ogni progetto, un numero massimo di n. 5 (cinque) schede con formato non superiore a ISO A3 oppure n. 10 (dieci) schede con formato ISO A4 (intendendosi per schede le singole facciate di foglio) intendendosi per schede le singole facciate di foglio contenenti al massimo 30 righe di testo per il foglio A4 e al massimo 60 righe di testo per il foglio ISO A3 digitate con font "times new roman" e carattere "10") e massimo n.3 allegati grafici in formato massimo ISO A3 che possano consentire una compiuta e dettagliata rappresentazione e determinazione delle prestazioni svolte.

Le schede illustrative dovranno contenere una relazione tecnica ove siano evidenziati, tra gli aspetti oggetto di valutazione, elementi quali: il livello di progettazione, la tipologia dell'intervento (nuove realizzazioni, ristrutturazioni, adeguamenti normativi ecc), l'indicazione dei vincoli urbanistici e dei contesti territoriali ed ambientali in cui l'intervento progettato era inserito, gli importi le classi e le categorie di opere progettate anche con riferimento al coordinamento della sicurezza ed al miglioramento dell'utilizzazione e della manutenzione dell'opera evidenziando le eventuali criticità affrontate e risolte nonché le eventuali particolari caratteristiche e soluzioni architettoniche, edilizie, impiantistiche, tecnologiche, funzionali e organizzative previste anche con riferimento alla previsione progettuale di esecuzione dell'opera con interferenze per con l'eventuale contemporanea svolgimento di servizi e presenza di

fruttori, rispetto della tempistica di elaborazione, redazione e trasmissione alla committenza del progetto esecutivo.

L'allegato grafico dovrà contenere eventuali elaborati grafici in scala 1:100 oppure 1:200 ed un report fotografico inerente gli interventi scelti dal concorrente.

Qualora il concorrente superi il numero massimo di schede o di allegati grafici, nella valutazione del giudizio non si terrà conto delle schede successive alla terza né di ulteriori allegati grafici.

Criterio motivazionale

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione, anche sotto l'aspetto della completezza, sintesi e chiarezza dell'esposizione, consentirà di stimare su più aspetti il livello di specifica professionalità, affidabilità e quindi qualità del concorrente, in quanto capaci di dimostrare che lo stesso ha redatto progetti che, sul piano strutturale, architettonico, edilizio, impiantistico, tecnologico e funzionale e di inserimento ambientale rispondano meglio agli obiettivi che persegue la committenza e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare, nel ciclo di vita dell'opera, il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione.

A tal fine per l'attribuzione del merito in tale sub-criterio di valutazione si seguiranno i parametri seguenti riassunti nella successiva tabella:

- a.1.1) Professionalità del concorrente desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva, per un max di n. 2 punti a progetto e per un max di 6 punti totali;
- a.1.2) Tipologia dei lavori simili a quelli presenti nell'oggetto dell'appalto tra cui lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico e normativo con un max 6 punti;
- a.1.3) Importo delle opere progettate, al netto delle somme a disposizione, per un max di 2 punti a progetto e per un max di 6 punti totali;
- a.1.4) Grado di affinità con l'intervento oggetto dell'appalto facendo riferimento ad interventi progettati nell'ambito dell'edilizia scolastica e/o dell'infanzia per un max 6 punti;
- a.1.5) Interventi che hanno previsto opere di adeguamento normativo di impianti, di efficientamento energetico e/o riduzione dei consumi energetici per un max di 2 punti a progetto e per un max di 6 punti totali.
- a.1.6) Interventi che hanno previsto opere di adeguamento sismico per un max di 2 punti a progetto e per un max di 6 punti totali.

| Sub criterio A1 – Merito tecnico progettazione definitiva/esecutiva - Max 36 punti | | | |
|---|---|---|--|
| a.1.1) | Professionalità del concorrente desunta dalla documentazione prodotta in ordine alla progettazione | Max 2 punti a progetto Max 6 punti totali | Ottimo = 2 Buono = 1,5 Sufficiente = 1 Mediocre = 0,5 Insufficiente = 0,2 Non adeguato 0 |
| a.1.2) | Similarità/affinità tipologica dei lavori a quelli presenti nell'oggetto del servizio (ristrutturazione, manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico e normativo) | Max 2 punti a progetto Max 6 punti | Ottimo = 2 Buono = 1,5 Sufficiente = 1 Mediocre = 0,5 Insufficiente = 0,2 Non adeguato 0 |
| a.1.3) | Importo delle opere progettate al netto delle somme a disposizione | Max 2 punti a progetto Max 6 punti | > 750.000,00 = 2 Da 500.000,00 a 750.000,00 = 1,5 Da 250.000,00 a 500.000,00 = 1 < 250.000,00 = 0,5 |
| a.1.4) | Grado di affinità con l'intervento | Max 2 punti a | Ottimo = 2 |

| | | | |
|--------|---|--|--|
| | oggetto del servizio | progetto Max 6 punti | Buono = 1,5 Sufficiente = 1 Mediocre = 0,5 Insufficiente o non adeguato = 0 |
| a.1.5) | Esistenza di interventi di adeguamento normativo di impianti e di efficientamento energetico e/o riduzione dei consumi energetici | Max 2 punti a progetto Max 6 punti | Ottimo = 2 Buono = 1,5 Sufficiente = 1 Mediocre = 0,5 Inesistente o non adeguato = 0 |
| a.1.6) | Esistenza di interventi di adeguamento sismico | Max 2 punti a progetto Max 6 punti | Ottimo = 2 Buono = 1,5 Sufficiente = 1 Mediocre = 0,5 Inesistente o non adeguato = 0 |

Sub criterio A2 – Professionalità e adeguatezza dell’offerta inerente il coordinamento della sicurezza – sub peso 9 punti

Al fine di ottenere il punteggio nel presente sub criterio di valutazione, la documentazione tecnica che il concorrente dovrà fornire per attestare la propria professionalità, dovrà essere costituita da un numero massimo di 3 (tre) incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, svolti durante tutta la sua attività professionale, approvati da committenza pubblica o privata e ritenuti dal concorrente particolarmente significativi sotto il profilo tecnico della propria capacità e qualificazione professionale a svolgere le prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione di che trattasi, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, per importanza dimensionale e valore e categorie dell’opera a quello richiesto dal presente appalto secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali e comunque anche non connessi con gli interventi di cui ai sub-criteri A1.

La documentazione dovrà essere relativa ad incarichi svolti effettivamente dal concorrente ovvero, in caso di costituendo raggruppamento, dal concorrente designato Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione del raggruppamento medesimo.

Per la valutazione delle attività il concorrente dovrà presentare, per ogni incarico, un numero massimo di n. 5 (cinque) schede con formato non superiore a ISO A3 oppure n. 10 (dieci) schede con formato ISO A4 (intendendosi per schede le singole facciate di foglio contenenti al massimo 30 righe di testo per il foglio A4 e al massimo 60 righe di testo per il foglio A3) e massimo n.3 allegati grafici in formato massimo ISO A3 che possano consentire una compiuta e dettagliata rappresentazione e determinazione delle prestazioni.

Le schede illustrative dovranno contenere una relazione tecnica in cui siano rappresentati, tra gli aspetti oggetto di valutazione, elementi quali: la tipologia dell’intervento oggetto della prestazione eseguita, la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, e le modalità di attuazione del servizio stesso in ordine alla sicurezza sia in fase di progettazione che in cantiere il numero dei controlli in cantiere risultanti da appositi verbali, le problematiche eventualmente emerse durante esecuzione delle opere e se si siano verificati in cantiere infortuni, anche non gravi.

Qualora il concorrente ecceda nella redazione delle schede, nella valutazione del giudizio, non si terrà conto di quelle eccedenti il numero massimo consentito.

Criterio motivazionale

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione, anche sotto l’aspetto della completezza, sintesi e chiarezza dell’esposizione in relazione agli elementi di osservazione da valutare, consentirà di stimare su più aspetti il livello di specifica professionalità, affidabilità e qualità del concorrente, in quanto capaci di dimostrare che lo stesso ha eseguito il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione che rispondono meglio agli obiettivi che persegue la committenza.

A tal fine la valutazione sarà effettuata sulla base degli incarichi presentati per tale criterio si seguiranno i parametri seguenti riassunti nella successiva tabella:

- a.2.1) Professionalità desunta dalla documentazione descrittiva delle modalità di attuazione del servizio in sede di progettazione e/o di esecuzione delle opere con riguardo all'analisi e valutazione dei rischi in cantiere e delle soluzioni progettuali, organizzative e procedurali nonché alle misure preventive proposte per la conseguente riduzione/annullamento ovvero all'organizzazione dell'Ufficio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/di esecuzione, ai criteri e metodi adottati per l'interfaccia con il con il RUP, alle modalità di esecuzione dell'attività di controllo e sicurezza in cantiere, alla tenuta della documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 ed alla consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio stesso;
- a.2.2) Grado di affinità con l'intervento oggetto dell'appalto facendo riferimento a lavorazioni similari a quelle presenti nell'ambito dell'appalto;
- a.2.3) Importo lordo complessivo dei lavori appaltati al netto delle somme a disposizione.

| Sub criterio A2 – Merito tecnico Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione – Max 9 punti | | | |
|---|--|---|--|
| a.2.1) | Professionalità desunta dalla documentazione descrittiva delle modalità di attuazione del servizio in sede di progettazione e/o di esecuzione delle opere con riguardo all'analisi e valutazione dei rischi in cantiere e delle soluzioni progettuali, organizzative e procedurali nonché alle misure preventive proposte per la conseguente riduzione/annullamento ovvero all'organizzazione dell'Ufficio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/di esecuzione, ai criteri e metodi adottati per l'interfaccia con il con il RUP, alle modalità di esecuzione dell'attività di controllo e sicurezza in cantiere, alla tenuta della documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 ed alla consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio stesso | Max 1 punti ad incarico Max 3 punti | Ottimo = 1 Buono = 0,5 Sufficiente = 0,25 Mediocre = 0,1 Insufficiente o non adeguato = 0 |
| a.2.2) | Grado di affinità con l'intervento oggetto del servizio | Max 1 punti ad incarico Max 3 punti | Ottimo = 1 Buono = 0,5 Sufficiente = 0,25 Mediocre = 0,1 Insufficiente o non adeguato = 0 |
| a.2.3) | Importo lordo complessivo dei lavori appaltati al netto delle somme a disposizione | Max 1 punti ad incarico Max 3 punti | > 750.000,00 = 1 Da 500.000,00 750.000,00 = 0,75 Da 250.000,00 500.000,00 = 0,5 < 250.000,00 = 0,25 |

B) Caratteristiche qualitative e metodologiche

Il presente criterio di valutazione riguarda le caratteristiche della proposta metodologica offerta, nella quale il concorrente dovrà illustrare in dettaglio le modalità con le quali intende svolgere le attività oggetto dell'appalto di servizio.

A tal proposito il concorrente dovrà produrre una relazione tecnica illustrativa, con un max di 10 facciate in formato ISO A3 oppure di 20 facciate in formato ISO A4, nella quale dovranno essere indicate e descritte le caratteristiche qualitative e metodologiche dello svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio. Si specifica che eventuali copertine e sommari, che l'O.E. vorrà inserire, non sono da conteggiare sia che si scelga di produrre le 10 facciate in formato ISO A3 sia che si opti per le 20 facciate in formato ISO A4.

A tal proposito si precisa che nella relazione non deve essere riportata, a pena di esclusione, alcuna informazione relativamente all'offerta economica con riferimento al prezzo.

Criterio motivazionale

Sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

In particolare, considerata la fattispecie delle prestazioni professionali che dovranno essere espletate dall'aggiudicatario del servizio, si specifica che sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, dettagliato, chiaro, convincente ed esaustivo e con capacità di sintesi che non comprometta tuttavia la completezza e chiarezza nell'esposizione delle soluzioni proposte, unitamente al loro realismo/fattibilità, i seguenti aspetti:

- 1) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione rappresentando il piano dettagliato della metodologia di svolgimento delle attività ed evidenziando le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati (urbanistici, ambientali ecc..) e delle interferenze esistenti nel territorio e nell'area in cui ricade il plesso interessato dagli interventi;
- 2) le proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili nell'ambito della copertura finanziaria rispetto al livello progettuale definitivo evidenziando la qualità, la validità e l'efficacia delle soluzioni proposte con riferimento tra l'altro agli elementi strutturali, architettonici, edilizi, impiantistici, tecnologici e funzionali ed all'utilizzo di materiali ecocompatibili e di sistemi basati su criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 24/12/15 ed s.m.i.;
- 3) le modalità di esecuzione del servizio in fase di progettazione evidenziando, fra l'altro, le modalità di interazione/integrazione con il RUP e la committenza nelle diverse fasi di sviluppo del procedimento (partecipazione a conferenza dei servizi, rapporti con Enti per l'acquisizione di eventuali pareri, verifica, approvazione e validazione del progetto, ecc.), nonché il programma di controllo della qualità progettuale dettagliando le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita nei tempi contrattualmente definiti¹.
- 4) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
 - dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
 - di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione;
 - dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione del servizio;

¹ A tal proposito si precisa che non sono di interesse l'illustrazione delle fasi progettuali e realizzazione delle prestazioni riconducibili a quanto già definito e descritto nella normativa vigente, in particolare al D.Lgs. 50/2016 e agli articoli del D.P.R. 207/2010 ancora in vigore

- dell'elenco delle attrezzature, apparecchiature, macchinari e strumentazione hw e sw utilizzate per l'espletamento del servizio.

| Critério B – Merito qualitativo - Max 40 punti | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| b.1) | tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione rappresentando il piano dettagliato della metodologia di svolgimento delle attività ed evidenziando le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati (urbanistici, ambientali ecc..) e delle interferenze esistenti nel territorio e nell'area in cui ricade il plesso interessato dagli interventi | Max punteggio = 10 | Ottimo = 10 Buono = 8 Sufficiente = 6 Mediocre = 4 Insufficiente = 2 Non adeguato = 0 |
| b.2) | proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili nell'ambito della copertura finanziaria rispetto al livello progettuale evidenziando la qualità, la validità e l'efficacia delle soluzioni proposte con riferimento tra l'altro agli elementi strutturali, architettonici, edilizi, impiantistici, tecnologici e funzionali ed all'utilizzo di materiali ecocompatibili e di sistemi basati su criteri ambientali minimi nonché per garantire un idoneo e sufficiente livello di sicurezza e salute per i lavoratori | Max punteggio = 10 | Ottimo = 10 Buono = 8 Sufficiente = 6 Mediocre = 4 Insufficiente = 2 Non adeguato = 0 |
| b.3) | modalità di esecuzione del servizio evidenziando, fra l'altro, le modalità di interazione/integrazione con il RUP e la committenza nelle diverse fasi di sviluppo del procedimento (partecipazione a conferenza dei servizi, rapporti con Enti per l'acquisizione di eventuali pareri, verifica, approvazione e validazione del progetto, ecc.), nonché il programma di controllo della qualità progettuale dettagliando le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita nei tempi contrattualmente definiti | Max punteggio = 10 | Ottimo = 10 Buono = 8 Sufficiente = 6 Mediocre = 4 Insufficiente = 2 Non adeguato = 0 |
| b.4) | consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio | Max punteggio = 10 | Ottimo = 10 Buono = 8 Sufficiente = 6 Mediocre = 4 Insufficiente = 2 Non adeguato = 0 |

Si precisa che le prestazioni previste nella relazione tecnico-illustrativa diverranno parte integrante del contratto che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere.

10.2 OFFERTA QUANTITATIVA

C) *Ribasso percentuale nell'offerta economica con riferimento al prezzo*

L'offerta dovrà essere redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo complessivo del corrispettivo del servizio posto a base di gara espressa con non oltre 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola.

Il massimo punteggio associato a questo criterio è pari a **15** punti

Non saranno ammesse offerte in rialzo.

L'offerta economica dovrà essere altresì contenere, a pena di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l'ammontare dei costi aziendali relativi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice e ss.mm.ii. **solamente qualora dovuto e secondo le indicazioni del modulo adottato dal Me.Pa..**

Si precisa che i ribassi percentuali del prezzo indicati dal singolo concorrente nell'offerta economica costituiranno elementi inalterabili del contratto che l'affidatario sarà chiamato a sottoscrivere.

10.3 METODO DI CALCOLO

Il punteggio finale dell'offerta verrà determinato con il *metodo aggregativo compensatore* (sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio).

A ciascun candidato il punteggio verrà assegnato sulla base della seguente formula:

$$K(x) = \sum_n [W_i * V(x)_i]$$

Dove:

K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x;

n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;

W_i è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo;

V(x)_i è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all'offerta x e all'elemento di valutazione i-esimo;

∑_n è la sommatoria.

L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio K(x).

I coefficienti V(x)_i, saranno determinati come di seguito indicato.

- 1) Per quanto riguarda **gli elementi di natura qualitativa [criteri A e B]** attraverso la media dei coefficienti, indicati nelle tabelle in relazione agli elementi di valutazione, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la successiva riparametrazione dei punteggi o sub-punteggi. A tal proposito si precisa che i commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri suindicati.

In particolare l'attribuzione del punteggio si articolerà secondo la seguente procedura:

- una volta che ciascun commissario ha attribuito i coefficienti a ciascun concorrente e per ogni criterio o sub-criterio viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti da tutti i commissari ai singoli concorrenti per ogni criterio o sub-criterio;
- attribuzione del valore 1 alla media dei coefficienti più elevata e successiva riparametrazione di tutte le altre medie dei coefficienti calcolate per gli altri concorrenti;
- attribuzione del punteggio massimo previsto per ciascun criterio o sub-criterio al concorrente con la media coefficienti alla quale è stato attribuito il valore 1,00.

- 2) Per quanto riguarda **gli elementi di natura quantitativa [criterio C]**, i coefficienti V_i(x) saranno determinati con il metodo bilineare considerando un valore di soglia, rappresentato dalla media aritmetica dei diversi ribassi offerti, a cui verrà attribuito il

punteggio di 0,80 in proporzione al punteggio massimo pari ad 1. La formula per la determinazione dei coefficienti è la seguente:

$V_i = 0,80 * R_i / R_{soglia}$ per $R_i \leq R_{soglia}$

$V_i = 0,80 + (1 - 0,80) * (R_i - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia})$ per $R_i > R_{soglia}$

Dove:

R_i : = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

R_{soglia} : = media dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi;

R_{max} : = maggior ribasso offerto;

V_i = valore attribuito alla singola offerta economica sul prezzo.

I calcoli saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora l'eventuale quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Per la valutazione della congruità delle offerte si procederà alla determinazione della soglia ed alla verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

11) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE

Nel rispetto dei principi di adeguatezza attinenza e proporzionalità, ai sensi dell'art.83 c.1 lett. b) e c) e dell'Allegato XVII D.Lgs 50/2016, nelle more di quanto previsto all'art.216, e tenuto conto di quanto espresso nelle Linee Guida n. 1 dell'ANAC approvate con delibera n. 973 del 14/9/16 ed aggiornate da ultimo con delibera n. 417 del 15/5/19 e nel comunicato ANAC pubblicato sulla GURI n. 186 del 11/8/18 correlato alla pubblicazione del Bando Tipo 3 per affidamenti superiore ad € 100.000,00 approvato con delibera n. 723 del 31/7/18, gli operatori economici devono possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di seguito elencati.

a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all'articolo 3 lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016 espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione della presente procedura negoziata, per un importo pari all'importo a base di gara.

Si precisa che il periodo temporale è da intendersi relativo ai cinque esercizi annuali antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura negoziata senza bando che, alla stessa data, risultano telematicamente trasmessi all'Agenzia delle Entrate o depositati alla CCIAA territorialmente competenti.

b) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni² di servizi di ingegneria e architettura, di cui all'articolo 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/16, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari all'importo stimato dei lavori oggetto dell'appalto, con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.

Si precisa che i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Va specificatamente indicata quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo, ai fini del computo.

Qualora i servizi siano stati espletati in associazione/compartecipazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.

Inoltre richiamando quanto indicato ai punti 2.2.2.3 e 2.2.2.4 della vigente Linea Guida ANAC tra i SIA e gli altri servizi utilizzabili ai fini della dimostrazione del possesso del requisito in questione possono essere ricompresi studi di fattibilità per OO.PP. da realizzarsi con finanza di progetto ovvero progettazione per committenti privati nonché attività di

² Con comunicato pubblicato alla sottosezione "Bandi Tipo" della sezione "Contratti Pubblici" dell'area "Attività e documentazione" del proprio sito ufficiale, l'ANAC ha esteso all'intera vita professionale il periodo di riferimento per i servizi significativi da indicare in sede di offerta.

consulenza aventi ad oggetto attività di supporto alla progettazione ecc.. con le condizioni ivi precisate.

Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del D.M.143/2013 e del successivo D.M. 17/6/16, si farà riferimento alla corrispondenza con le classi e categorie della L.143/49.

- c) **Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria e architettura, di cui all'articolo 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale pari a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento.**

Si precisa che l'importo dei due "servizi di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, è complessivo e non riferito a ciascuno dei servizi; pertanto il concorrente deve aver svolto singoli servizi (intesi come incarichi di progettazione e CSP, di sola progettazione ovvero di solo CSP), di una certa entità complessivamente considerati, riferiti alle classi e categorie cui si riferiscono i lavori da affidare. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del D.M.143/2013 e del D.M. 17/6/16, si farà riferimento alla corrispondenza con le classi e categorie della L.143/49.

Si sottolinea che, come richiamato al Capo V della Linea Guida n. 1 dell'ANAC, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica *destinazione funzionale*) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il *grado di complessità* degli interventi sia almeno pari a quello dei servizi da affidare all'interno della *medesima categoria* della tabella Z-1. Tali valutazioni, sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle categorie "Edilizia", "Strutture" e "Infrastrutture per la mobilità" non sono, tuttavia, direttamente estensibili alla categoria "Impianti" in cui sono presenti destinazioni funzionali caratterizzate da specificità diverse. Pertanto nel caso specifico in relazione alla categoria "Impianti" ritenendosi caratterizzate da specificità distinte le destinazioni funzionali "*Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni*" e "*Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti*" le opere e/o i lavori/interventi afferenti alle stesse non saranno ritenuti analoghe/i.

Inoltre, preso atto di quanto indicato al punto 2.2.3 della vigente Linea Guida ANAC n.1 in relazione ai RT ed ai consorzi stabili e richiamato quanto già indicato al punto 4 della presente lettera di invito, si precisa che:

- 1) In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti relativi al fatturato globale ed ai servizi espletati di cui alle successive lett. a) e lett. b) devono essere soddisfatti **cumulativamente** dal raggruppamento temporaneo e detti requisiti devono essere posseduti dal mandatario in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna mandante. In particolare si precisa che il componente designato come capogruppo deve soddisfare i requisiti richiesti per la/e categoria/e in percentuale maggioritaria, non inferiore al **40%** rispetto a ciascuno degli altri componenti del raggruppamento mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti con un minimo del **10%**.
- 2) In caso di raggruppamenti temporanei il requisito richiesto alla lett. c) inerente ai due servizi di punta **non risulta frazionabile** e quindi deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, con l'avvertenza che, come rappresentato dall'ANAC con specifico chiarimento del Consiglio dell'Autorità del 14 novembre 2018, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni coppia di servizi di punta relativi alla singola categoria e ID (identificativo opere) che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, per il singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due diversi soggetti del raggruppamento, mai da tre o più soggetti, stante il divieto di frazionamento come confermato dall'art. 2.2.3.2. della Linea Guida ANAC n. 1. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del

raggruppamento; **non è esigibile**, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP. Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria.

- 3) Ai sensi dell'art.4 del D.M. 02/12/2016 n. 263, i raggruppamenti temporanei di operatori economici devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione quale progettista, secondo le norme dello stato membro dell'U.E. di residenza, i cui requisiti non concorreranno alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

d) Per le società di professionisti e società di ingegneria

Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni nella misura tale da comprendere tutte le professionalità previste nel presente disciplinare di gara, per lo svolgimento dell'incarico.

Per personale tecnico si intendono i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent (FTE)), in una misura proporzionata alle unità stimate dal presente bando per lo svolgimento dell'incarico pari a 2 ed, al massimo, non superiore al doppio.

e) Per i professionisti singoli o associati

Numero di unità minime di tecnici nella misura tale da comprendere tutte le professionalità previste nel presente disciplinare di gara per lo svolgimento dell'incarico.

Per unità tecniche si intendono i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent (FTE)), in una misura proporzionata alle unità stimate dal presente bando per lo svolgimento dell'incarico pari a 2 ed, al massimo, non superiore al doppio da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 46 c.2 D.Lgs 50/2016, per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento in questione, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di gara può essere documentato anche con riferimento ai requisiti dei soci, per le società costituite nella forma di società di persone o di società cooperative, e ai requisiti dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato, per le società di capitali.

A tal proposito si precisa che, in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, tale disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n. 34 del 2013.

Ai sensi del punto 2.2.3.4. della Linea Guida ANAC n. 1 e dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 46 comma 1 lett.f) del Codice possono dimostrare tutti i requisiti di qualificazione di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionali di cui al parag. 2.2.2 della suddetta Linea Guida ANAC n.1 (lett. a)÷e)) attraverso i requisiti di maturati in

proprio sia mediante quelli posseduti dai singoli operatori economici consorziate designati per l'esecuzione delle prestazioni ovvero anche mediante avvalimento, di quelli degli OO.EE. consorziati non designati all'esecuzione del contratto, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

12) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA

La seguente documentazione, oltre alla presente lettera di invito:

- Disciplinare di gara.
- Dichiarazione requisiti di ordine generale, soggettivi e di idoneità professionale (Modulo 1).
- Dichiarazione possesso requisiti soggettivi (Modulo 2).
- Dichiarazione dei requisiti di idoneità professionale (Modulo 3).
- Dichiarazione dei requisiti capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo (Modulo 4).
- Dichiarazione di impegno per la composizione raggruppamento temporaneo e di conferimento mandato collettivo speciale di rappresentanza (Modulo 5).
- Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario per l'avvalimento (Modulo 6.1).
- Dichiarazione requisiti soggettivi dell'operatore economico ausiliario (Modulo 6.2).
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA (Modulo 7).
- Distinta dei servizi espletati (Modulo 8).
- Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31/01/2006 dell'Assessore Reg.le per i lavori pubblici (Modulo 9).
- Dichiarazione di accettazione del Codice Etico degli Appalti (Modulo 10).
- Patto di Integrità (Modulo 11).
- Dichiarazione impegnativa (Modulo 12).
- Schema di offerta economica (Modulo 13).
- Schema di contratto/disciplinare di incarico.

costituisce la documentazione di gara e sarà a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma del MEPA all'atto dell'invio della RdO.

Per partecipare alla procedura di gara, l'operatore economico deve presentare telematicamente, a pena di esclusione, e secondo le indicazioni ivi contenute, la documentazione che segue firmata in forma digitale con estensione p7m (e se si vuole anche in forma olografa) suddivisa nella busta virtuale "A" (*Documentazione Amministrativa*), nella busta virtuale "B" (*Offerta Tecnica*) e nella busta virtuale "C" (*Offerta Economica*):

La **busta virtuale "A"** dovrà contenere:

- 1) Dichiarazione requisiti di ordine generale, soggettivi e di idoneità professionale (Modulo 1).
- 2) Dichiarazione possesso requisiti soggettivi (Modulo 2).
- 3) Dichiarazione dei requisiti di idoneità professionale (Modulo 3).
- 4) Dichiarazione dei requisiti capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativo (Modulo 4).
- 5) Dichiarazione di impegno per la composizione raggruppamento temporaneo e di conferimento mandato collettivo speciale di rappresentanza (Modulo 5) *qualora necessario*.
- 6) Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario per l'avvalimento (Modulo 6.1) *qualora necessario*.
- 7) Dichiarazione requisiti soggettivi dell'operatore economico ausiliario (Modulo 6.2) *qualora necessario*.
- 8) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA (Modulo 7).
- 9) Distinta dei servizi espletati (Modulo 8).
- 10) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31/01/2006 dell'Assessore Reg.le per i lavori pubblici (Modulo 9).
- 11) Dichiarazione di accettazione del Codice Etico degli Appalti (Modulo 10).

- 12) Patto di Integrità (Modulo 11).
- 13) Dichiarazione impegnativa (Modulo 12)
- 14) Disciplinare di gara sottoscritto dal legale rappresentante dell'O.E. per presa visione ed accettazione delle condizioni ivi contenute.
- 15) Schema di contratto e capitolato speciale di appalto sottoscritto dal legale rappresentante dell'O.E. per presa visione ed accettazione delle condizioni ivi contenute.
- 16) PassOE
- 17) Mandato collettivo speciale di rappresentanza mediante scrittura privata autenticata (in caso di operatori economici già costituiti in raggruppamento temporaneo ai sensi dei commi 12 e 13 dell'art.48 del D.Lgs 50/16 ove occorra).
- 18) Contratto di rete in copia autentica in caso di partecipazione alla gara di aggregazione di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e priva o dotata di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, commi 4-ter e 4-quater, del D.L. 10/2/2009 n. 5 e della Determinazione ANAC 3/2013 (ove ricorra).
- 19) Contratto di avvalimento (ove ricorra).
- 20) Altra documentazione specifica richiamata ed indicata all'art.14.2 del disciplinare per i casi particolari di soggetti associati con idoneità plurisoggettiva.
- 21) Copia fotostatica del documento di identità del/dei dichiarante/i in corso di validità.

Per conferire maggiore celerità alle operazioni di gara, è opportuno che i concorrenti utilizzino i modelli di autodichiarazione predisposti dalla Stazione Appaltante e allegati alla RdO, compilando i campi in bianco e apponendo le dovute crocette (ove necessario) sulle parti che interessano e barrando (in segno di cancellatura), invece, quelle che non interessano; in alternativa, i concorrenti dovranno, a pena di esclusione, redigere le autodichiarazioni aventi il medesimo contenuto di quelle allegata alla RdO.

I suddetti modelli debbono, a pena di esclusione, essere sottoscritti digitalmente come previsto dalla procedura di gara da espletare sul MEPA.

A tal proposito rammentando che:

- nel caso di **raggruppamenti temporanei** le dichiarazioni e la documentazione richiamata negli allegati modulo 1), 2), 3), 4), 7) 8), 9), 10) ed 11) devono essere prodotte, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione temporanea, la dichiarazione di impegno per costituzione raggruppamento temporaneo e di conferimento mandato collettivo speciale di rappresentanza richiamata nell'allegato modulo 5) deve essere unica e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento e la dichiarazione impegnativa di cui all'allegato modulo 12) essere unica e sottoscritta dall'O.E. singolo ovvero da tutti i componenti dell'eventuale raggruppamento temporaneo.
- nel caso di **consorzi** di cui all'art. 48 c.7 D.Lgs. 50/2016, le dichiarazioni e la documentazione richiamata negli allegati 1), 2), 3), 4), 7) 8), 9), 10) ed 11) dovranno essere prodotte, a pena di esclusione, anche dai consorziati esecutori indicati dai consorzi.

si precisa comunque che nella prima pagina di ogni modulo allegato è riportata la specifica per la corretta compilazione riportante anche l'indicazione dei soggetti e/o componenti dell'O.E. che dovranno sottoscrivere e produrre lo stesso modulo in funzione della tipologia del concorrente (singolo, in raggruppamento, con idoneità plurisoggettiva ecc..).

Nel caso di avvalimento l'O.E. concorrente dovrà produrre tutta la documentazione richiamata nel disciplinare di gara e nell'allegato 6.1

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in copia conforme all'originale.

Si specifica che le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art.80, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti da parte dei soggetti indicati al comma 3 dello stesso art.80, così come previsto al punto 3 del Comunicato ANAC dell'08 novembre 2017, in ordine al "Possesso dei requisiti di cui all'art.80 può essere dichiarato anche dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al superiore comma 3 dell'art.80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da

cui possono essere ricavati i medesimi dati, in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso dei requisiti in esame.

La **busta virtuale "B"** dovrà contenere l'offerta tecnica comprensiva della documentazione richiamata al paragrafo **10.1** per la valutazione del merito tecnico/qualitativo dell'offerta proposta da ciascun concorrente.

A tal proposito si precisa che non sarà oggetto di valutazione la documentazione che non sia in lingua italiana o corredata di traduzione giurata e che la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all'uopo un termine congruo.

Si sottolinea inoltre che costituisce **onere esclusivo** del concorrente, con apposita autonoma dichiarazione da produrre in sede di offerta tecnica, **motivare e documentare** (indicando dettagliatamente) quali parti della offerta tecnica, in relazione alle informazioni fornite, costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53 c.5 lett a) D.Lgs 50/2016 e in relazione al D.Lgs. 30/2005. Della eventuale presenza della suddetta motivata e comprovata dichiarazione all'interno della busta "B – Offerta Tecnica", verrà data contezza nei verbali di gara.

Fatto salvo quanto altro previsto dal predetto art. 53 del D.Lgs. 50/16, in carenza di detta dichiarazione, la documentazione presentata per la partecipazione alla gara sarà accessibile a terzi. Troverà comunque applicazione quanto previsto dal comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs. 50/16.

Tutti i documenti facenti parte della offerta tecnica dovranno essere sottoscritti con firma digitale, e volendo anche in forma olografa con firma leggibile e per esteso, sia dal professionista incaricato che dal legale rappresentante del soggetto concorrente. Qualora le documentazioni siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo la documentazione redatta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il raggruppamento.

In caso di studio associato, i documenti vanno sottoscritti in calce da ciascun professionista dello studio che intende partecipare alla gara.

Inoltre si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo i suddetti limiti e le indicazioni inerenti la documentazione da presentare per la valutazione dell'offerta tecnica sono riferiti al raggruppamento nel suo complesso.

L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione e dell'attribuzione del punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti senza comportare l'esclusione dalla gara.

La **busta virtuale "C"** dovrà contenere l'offerta economica, redatta attraverso la modulistica predisposta automaticamente dalla piattaforma del MEPA o in alternativa, qualora possibile e solo in caso di impossibilità alla generazione automatica da parte della piattaforma, utilizzando l'allegato Modulo 13) predisposto dalla stazione appaltante, e deve essere redatta in italiano e sottoscritta dal libero professionista singolo, ovvero da tutti i professionisti riuniti in studio associato e che svolgeranno il servizio, ovvero dal legale rappresentante di società di professionisti o di società di ingegneria o di consorzi ordinari o GEIE o di raggruppamento temporaneo già costituito o ancora da tutti da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente nei casi di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora formalmente costituiti.

Si precisa che il ribasso unico percentuale dovrà essere espresso in cifre e ripetuto in lettere, con un massimo di tre decimali dopo la virgola precisando che non si terrà conto di eventuali cifre oltre la terza e che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

Nel caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere vale quello più vantaggioso per l'amministrazione.

Nell'offerta economica, ciascun O.E. dovrà riportare anche i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art.95, comma 10, del Codice dei contratti **solamente qualora dovuto e secondo le indicazioni dello schema adottato dal Me.Pa.**

13) PROCEDURA DI SELEZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge 120/2020 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016, individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo mediante consultazione di operatori economici individuati tra quelli abilitati riportati negli elenchi degli operatori economici con sede legale nella Regione Sicilia presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. afferenti all'area merceologica ***“Servizi per il funzionamento della P.A. – Servizi professionali – Progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di ingegneria civile e industriale”*** iscritti all'albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. 12/11 costituito con Decreto dell'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità del 22/06/2015 ss.mm.ii e presenti sia nell'elenco approvato ed allegato al D.D.G 52/18 che nell'ultimo elenco aggiornato ed approvato con D.D.G. 731/21

Per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte si procederà ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/16 secondo quanto indicato anche all'art. 2 del disciplinare di gara e con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si precisa che troverà applicazione il principio di invarianza della soglia di anomalia di cui al comma 15 dell'art. 95 del Codice.

Si precisa che troverà applicazione l'istituto del soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/16 ed ss.mm.ii. e che il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante costituisce causa di esclusione. Inoltre si sottolinea che comunque sarà facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati anche in maniera ultronea. Ai sensi del 2° periodo dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualunque irregolarità afferente all'offerta economica non potrà essere sanata e comporterà quindi l'immediata esclusione dalla procedura di gara.

14) VERIFICHE POST GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione è subordinata alla verifica dell'inesistenza, a carico dell'aggiudicatario, delle cause di divieto a concludere contratti previste dalle normative vigenti ed all'accertamento da parte della stazione appaltante dell'assenza dei motivi di esclusione e dell'esistenza dei requisiti di partecipazione richiamati rispettivamente di cui all'art. 80 ed 83 del D.Lgs. 50/16 e dichiarati dall'operatore economico aggiudicatario in fase di partecipazione alla procedura di affidamento.

Ai sensi del comma 6 ter dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di idoneità professionale, di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, esclusivamente sull'aggiudicatario ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016.

E' fatta salva ed impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di estendere le verifiche anche agli altri partecipanti.

Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale e particolare sarà effettuata ricorrendo prioritariamente all'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC. ***Pertanto tutti gli operatori economici, invitati ed interessati a partecipare alla procedura, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale della predetta Autorità, secondo le***

istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE”, da produrre in sede di partecipazione alla procedura negoziata. A tal proposito si evidenzia che la mancata registrazione presso il servizio AVCPass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PassOE secondo le modalità ivi previste, non comporteranno l’esclusione dalla presente procedura. La Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione delle attività in questione.

In particolare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e richiamati nei vari moduli allegati alla presente lettera di invito, preso atto di quanto indicato agli artt. 85 comma 5 ed 86 del Codice sarà verificato acquisendo, prioritariamente attraverso il sistema AVCPASS ma, qualora necessario anche con richiesta di presentazione direttamente agli offerenti e d’ufficio qualora in possesso di altre pubbliche amministrazioni, tra l’altro, la seguente documentazione:

- 1) DURC o certificato attestante la regolarità contributiva all’Ente assicurativo e previdenziale di competenza;
- 2) il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- 3) il certificato del casellario giudiziario
- 4) la comunicazione antimafia;
- 5) il certificato di regolarità fiscale;
- 6) il certificato di regolarità contributiva;
- 7) il certificato di iscrizione al relativo all’ordine professionale con attestazione di assenza di sospensione dall’attività professionale;
- 8) l’attestato di cui all’art.98 del D.Lgs 81/2008;
- 9) l’attestato di EGE o di Auditor Energetico o di ESCo;
- 10) l’attestato di avvenuto adempimento agli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 137/12 ed s.m.i. per l’anno 2020;
- 11) certificati di regolare esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria dichiarati in sede di gara/procedura negoziata, con indicazione delle rispettive classi e categorie di progettazione, l’importo del servizio, il periodo di espletamento e l’Ente Committente; in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell’atto di conferimento di incarico unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia o titoli abilitativi equivalenti;
- 12) a dimostrazione del possesso del numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, dai soggetti organizzati societaria, i concorrenti dovranno produrre:
 - organigramma, per ciascun anno, integrato con indicazione delle qualifiche professionali e la tipologia del contratto,
 - per i soci: estratto del libro soci e documenti comprovanti l’attiva partecipazione alla società;
 - per i direttori tecnici: verbale di nomina;
 - per i dipendenti dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all’albo o libro unico del lavoro;
 - per i collaboratori coordinati e continuativi: copia del contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro;
 - per i consulenti: dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente etc.
- 13) copia delle dichiarazioni IVA, dei modelli Unico e/o dei Bilanci approvati alla data di scadenza del termine di presentazione offerte corredati della nota integrativa, e qualora dovuti, con relativa attestazione di avvenuta deposito/presentazione telematica dei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio.
Si precisa che, ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Qualora a seguito delle verifiche d'ufficio risultasse che i requisiti di ordine generale e/o particolare/speciale dichiarati con autocertificazione da parte dell'operatore economico aggiudicatario non fossero confermati, ovvero in caso di presentazione di qualsiasi altra dichiarazione mendace, la Stazione Appaltante procederà alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di vigilanza ai sensi del comma 12 dell'art.80 del D.Lgs. 50/16 ed alla conseguente esclusione dalla gara ed eventuale nuova aggiudicazione al secondo migliore offerente in graduatoria, ***secondo il principio di invarianza***, di cui al comma 15 dell'art.95 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

Lo scorrimento della graduatoria verrà esercitato anche in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario ai sensi dell'art.110 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.

Il contratto sarà stipulato "a corpo", in misura fissa ed invariabile senza alcuna possibilità di rideterminazione in aumento ed è forfettario e comprensivo delle prestazioni principali ed accessorie, nonché di tutte le spese di qualunque natura sostenute per l'espletamento del servizio.

Per la stipula del contratto, che avverrà con una delle forme previste dall'art. 32, comma 14 del Codice, trovano applicazione le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/16.

Eventuali spese di pubblicazione, nonché le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario.

15) COMUNICAZIONI

Le comunicazioni agli operatori verranno effettuate nelle modalità previste dal MEPA tramite la funzione "Comunicazioni con i fornitori". Tale strumento verrà usato anche per le comunicazioni di esclusione, di avvio del soccorso istruttorio, della proposta di aggiudicazione, dell'aggiudicazione stessa, della stipulazione del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare comunicazioni anche tramite invio di pec mentre l'operatore economico è tenuto ad utilizzare esclusivamente il MEPA salvo diverse indicazioni opportunamente autorizzate. In ogni caso la stazione appaltante, in ottemperanza alle norme di legge, si atterrà alle forme di pubblicità obbligatorie.

La suddetta funzione "Comunicazioni con i fornitori" potrà essere utilizzata dagli OO.EE. per rivolgere, alla Stazione Appaltante, eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla partecipazione alla procedura di gara.

Non saranno ammessi quesiti volti a richiedere alla Stazione Appaltante consulenze e valutazioni pre-gara relative all'ammissibilità o alle modalità di partecipazione di un concorrente.

16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali che si dovessero rendere necessari fornire, saranno trattati mediante strumenti informatici, telematici e manuali, esclusivamente per le finalità del presente avviso, per gli scopi istituzionali, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo n°679/2016 in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR).

I dati saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi dei comuni e sul sito istituzionale dell'Ente, relativamente agli esiti finali delle procedure amministrative e in ossequio alle norme applicabili in materia di trasparenza.

Ai sensi del D. Lgs. n°196/2003 e ss. mm. ii, si precisa che il trattamento dei dati potrà essere utilizzato per la fase di controllo sulle autocertificazioni e comunicati agli enti preposti per la

verifica delle dichiarazioni rese, per consentire l'accertamento dell'idoneità del concorrente a partecipare alla procedura di affidamento dell'incarico di che trattasi ed a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n°241/90 e ss. mm. e ii..

17) AVVERTENZE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:

- previa adeguata motivazione, di annullare e/o revocare, anche in autotutela, la presente procedura negoziata e modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea o congrua e/o non stipulare il contratto anche qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.
- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice ritenuta idonea o congrua;
- di procedere all'aggiudicazione in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua a sua discrezione;
- di procedere, in caso di presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, al sorteggio esclusivamente del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali;
- qualora il finanziamento venisse revocato o non più erogato da parte dell'Ente/Ministero/Assessorato finanziatore, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, alla stipula del contratto, alla consegna del servizio ovvero, qualora la consegna fosse stata già eseguita, di non procedere all'ultimazione del servizio senza incorrere in responsabilità e senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa e/o azioni di richiesta risarcimento danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c., fatto salvo il riconoscimento di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 e che nessun compenso o altra richiesta di pagamento potrà essere avanzata, eccettuata e/o pretesa dall'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante neanche ai fini del riconoscimento di eventuale indennizzo per mancato guadagno o di risarcimento

In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla procedura e/o delle spese sostenute per la preparazione dell'offerta.

Il Funzionario Responsabile
Area V – Lavori Pubblici
Ing. Giuseppe Lo Iacono

